



**CITTÀ DI  
REZZATO**  
Provincia di Brescia

**SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO**  
**GESTIONE DEL TERRITORIO**  
Tel 030-249771 Fax 030-2590535  
e-mail: [lavpubblici@comune.rezzato.bs.it](mailto:lavpubblici@comune.rezzato.bs.it)

Rezzato, 22.04.2024

## **ORDINANZA SINDACALE N° 134 del 22/04/2024**

### **IL SINDACO**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10";

Verificato che il territorio del Comune di Rezzato è compreso nella zona climatica "E" e che, conseguentemente, nel territorio comunale l'esercizio degli impianti di riscaldamento installati negli edifici di cui all'art. 3 del D.P.R. 26.8.1993 n. 412, è consentito, come indicato all'art. 9 dello stesso DPR, dal 15 ottobre fino al 15 aprile nella misura massima di ore 14 (quattordici) giornaliere, comprese tra le ore 5 e le ore 23;

Rilevato che al di fuori di tale periodo stagionale gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio;

Vista la DGR XI/3502 del 5.8.2020 "Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili – aggiornamento 2020" e, in particolare, quanto disposto dall'art. 7, comma 13 – del documento tecnico allegato che prevede: "In deroga a quanto previsto dal presente punto, i sindaci, con propria ordinanza da comunicare immediatamente alla popolazione, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia per singoli immobili

Evidenziato che la particolare situazione climatica di questi giorni, caratterizzata da una temperatura al di sotto della media stagionale, è tale da rendere necessario l'esercizio del potere di deroga per lo spegnimento posticipato degli impianti di riscaldamento;

Preso atto che l'art. 9 c. 2 del D.P.R. 412/93 giustifica l'attivazione degli impianti al di fuori del periodo suddetto, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime nel caso di situazione climatiche avverse;

Ravvisata la necessità di provvedere tempestivamente ad informare i destinatari della presente circa l'utilizzo ridotto degli impianti di riscaldamento;

### **AUTORIZZA**

per i motivi di cui sopra, lo spegnimento posticipato in deroga al periodo stagionale degli impianti di riscaldamento nel territorio comunale, nel seguente periodo e nelle seguenti misure massime:

**fino al 6 Maggio 2024 compreso per numero di 7 ore massime giornaliere e la durata di attivazione degli impianti deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno nel rispetto dei valori massimi di temperatura ambiente previsti all'art. 4 del DPR 412/1993.**

Ai sensi dell'art. 9 commi 3 e 4 del DPR 412/1993 si specifica che è consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni, fermo restando che la durata di attivazione deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico nei modi di Legge.

**IL SINDACO**  
Giovanni Ventura  
(documento firmato digitalmente)